



**& Diritto Avanzato**

---

### **Ricorso dell'avvocato sospeso, radiato o cancellato dall'albo e art. 182 c.p.c.**

*E' inammissibile il ricorso sottoscritto personalmente da professionista che, al tempo della sua proposizione, sia privo dello jus postulandi perché sospeso, radiato o cancellato dall'albo, con provvedimento immediatamente esecutivo, nel qual caso l'impugnazione dovrà essere necessariamente proposta a mezzo di avvocato iscritto all'albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale.*

*[massima ufficiale]*

*L'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, non è applicabile nel caso in cui il ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense sia presentato personalmente dall'avvocato non iscritto all'albo o sospeso dall'esercizio della professione, perché si tratta di ricorrente privo dello ius postulandi.*

*[massima ufficiale]*

**Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Bertolini), sentenza n. 30 del 20 febbraio 2021 (pubbl. 14.7.2021)**

*...omissis...*

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Maria MASI	Presidente f.f.
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Stefano BERTOLLINI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Francesco CAIA	Componente
- Avv. Patrizia CORONA	Componente
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI	Componente
- Avv. Gabriele MELOGLI	Componente
- Avv. Giovanna OLLA'	Componente
- Avv. Isabella Maria STOPPANI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Cardino ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] avverso la decisione in data 14 gennaio 2020 del Consiglio Distrettuale di Disciplina Palermo con la quale veniva applicata la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi sei.

La ricorrente avv. [RICORRENTE] non è comparsa;

Per il Consiglio dell'Ordine di Marsala regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere avv. Stefano Bertollini;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il dichiararsi la inammissibilità del ricorso per difetto di jus postulandi.

**FATTO**

Con sentenza n. 126/2017 del 07 giugno 2017, divenuta irrevocabile il 16.12.18, il Tribunale di Trapani condannava l'Avv. [RICORRENTE], iscritta all'albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, per i reati di falso e di truffa.

Il CDD di Palermo, avuta notizia della condanna e acquisiti gli atti del procedimento penale, convocava l'iscritta per essere sentita il 10.01.20.

L'Avv. [RICORRENTE] non si presentava, inviando il medesimo giorno certificazione medica a mezzo Pec, che tuttavia la Sezione competente del CDD riteneva non idonea a giustificare

un legittimo impedimento, stante la formulazione generica e la mancata attestazione di qualsivoglia patologia impeditiva alla comparizione.

Riteneva quindi il CDD integrati i presupposti di cui agli artt. 60 della L. 247/12 e 32 del Reg. CNF 2/14, ricorrendo una delle ipotesi tipiche per l'adozione del provvedimento cautelare e, in particolare, la condanna della professionista in primo grado per il reato previsto dall'art. 640 c.p., commesso nell'ambito dell'esercizio della professione (art. 60 comma 1, della nuova legge professionale).

Rilevato che i comportamenti apparissero gravemente contrari alle regole deontologiche professionali, valutava positivamente anche la ricorrenza e attualità del requisito dello *strepitus fori*, in considerazione dell'allarme sociale generato dalle accuse poste a carico dell'iscritta, dovuto alla permanente divulgazione dei fatti che la concernevano su siti mediatici, su quotidiani di portata nazionale e regionale quali (*"La Sicilia"* e *"il giornale di Sicilia"*), con conseguente incidenza negativa sulla dignità e sul decoro dell'intera classe forense, il CDD disponeva quindi la sospensione cautelare dell'avv. [RICORRENTE] dall'esercizio della professione per mesi 6 (sei) con efficacia esecutiva a decorrere dalla comunicazione del provvedimento, avvenuta il medesimo giorno a mezzo pec.

L'Avv. [RICORRENTE] proponeva, in proprio, ricorso tempestivo avverso il provvedimento depositato il 14 gennaio 2020 a mezzo pec inviata al CDD di Palermo.

#### **DIRITTO**

La ricorrente proponeva ricorso al CNF in proprio, avverso il provvedimento di sospensione cautelare dell'esercizio della professione con due motivi.

Lamenta la stessa con il primo, che il CDD ha illegittimamente disattesa la richiesta di rinvio per legittimo impedimento adducendo *"la mancata attestazione di qualsivoglia patologia impeditiva alla comparizione"*.

L'appellante giustifica infatti questa *"omissione"* al dovere da parte del medico di rispettare le normative circa la privacy che impediscono allo stesso di divulgare a terzi le condizioni di salute dei propri pazienti.

Il secondo motivo è legato alla insussistenza del c.d. di *strepitus fori*. Sostiene infatti l'Avv. Clelia [RICORRENTE] che i quotidiani *"La Sicilia"* e *"Giornale di Sicilia"* erano stati edotti dall'esistenza del procedimento disciplinare a suo carico per una fuga di notizie all'interno del CDD e del COA e ne avevano fatto oggetto di notizia giornalistica.

Chiedeva quindi l'annullamento del provvedimento impugnato e riconosciuta valida la certificazione medica.

Con considerazione assorbente rispetto alla trattazione del merito, va rilevato che l'Avv. [RICORRENTE] propone ricorso al CNF in proprio avverso il provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio della professione forense.

Come noto per giurisprudenza consolidata (Cass. S.U. 10414/2017), l'avvocato sospeso in via cautelare risulta essere privo dello *jus postulandi* per cui il ricorso in esame deve considerarsi inammissibile.

La legge professionale infatti, consente all'incolpato, qualora iscritto nell'albo professionale ordinario e in possesso dello *jus postulandi*, di procedere alla propria difesa personalmente anche nel procedimento disciplinare (Cass. 3852/2012), al tempo stesso, ai sensi dell'art. 60 comma 4, R.D. 37/1934, prevede la facoltà di farsi assistere da Avvocato abilitato all'esercizio innanzi alle giurisdizioni superiori, in quanto iscritto nell'albo previsto dall'art. 33R.DL 1578/33, munito di mandato speciale.

Diverso è il caso previsto e regolato dall'art. 182 comma 2 c.p.c. che obbliga il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, in presenza di un vizio della procura, a provvedere in ordine alla sanatoria dello stesso. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, il principio richiamato presuppone la regolarizzazione in favore del soggetto o del suo procuratore già costituiti nel giudizio, circostanza questa da escludere nel caso che ci occupa.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934 n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense dichiara inammissibile il ricorso proposto dall'Avv. [RICORRENTE].

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2021.

IL SEGRETARIO  
f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE f.f.  
f.to Avv. Maria Masi

Depositata presso la Segreteria del Consiglio Nazionale Forense

Oggi 20 febbraio 2021.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
Avv. Rosa Capria